



# COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)  
PROTEZIONE CIVILE



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERRALBA E L'ASSOCIAZIONE  
DI VOLONTARIATO \_\_\_\_\_ PER LO SVOLGIMENTO DEL  
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in  
Terralba e nella Casa Comunale, nell'interesse del Comune senza l'assistenza  
dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, tra:

~ \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, Responsabile del 2°  
Servizio "Assetto e utilizzazione del territorio", il quale agisce in questo atto in  
nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Terralba con sede in  
via Baccelli n. 1, C.F. 00063150957, che rappresenta, in applicazione dell'art.  
107, comma 3 lettera c), e dell'art. 109 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.  
267/2000;

E

~ \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ il quale agisce in questo  
atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo \_\_\_\_\_  
con sede in via \_\_\_\_\_ n. \_\_, a \_\_\_\_\_ C.F./P.IVA  
\_\_\_\_\_, che rappresenta, in applicazione  
\_\_\_\_\_, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato al  
n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ di seguito, per brevità, denominata anche  
"Associazione".

## PREMESSO CHE

~ La Legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce il valore sociale e la funzione  
dell'attività di volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e  
pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone  
l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile

e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici.

— L'art. 6, comma 2, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, indica che "(...) i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile (...)" concorrono operativamente all'attività di protezione civile.

— Con la Legge Regionale n. 3/89 la Regione Sarda promuove interventi di protezione civile, decide di dotarsi di un piano regionale di P.C. indicandone le modalità di redazione, approvazione e aggiornamento, attribuisce ruoli e compiti a Province e Comuni. Istituisce l'albo regionale delle associazioni di volontariato di protezione civile, disciplina la formazione e il funzionamento dei gruppi comunali.

— Il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, disciplina, ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 225/1992, il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato ai fini della partecipazione alle attività di protezione civile.

— La Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 conferisce funzioni e compiti agli enti locali ed in particolare prevede che spettano ai Comuni, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i seguenti compiti e funzioni:

- a) attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali;
- b) adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari per assicurare i primi soccorsi, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- c) predisposizione e attuazione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme di gestione associata individuate ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005;

- d) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- e) vigilanza sull'attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture locali di protezione civile;
- f) utilizzo del volontariato di protezione civile, a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

### **DATO ATTO CHE**

Il Comune di Terralba riconosce tra i propri compiti istituzionali, l'attività di previsione, prevenzione e soccorso in tutti i casi di emergenza, catastrofi e calamità naturali.

L'articolo 6 dello statuto comunale stabilisce che il Comune è al servizio della persona e della famiglia, a partire da coloro che sono in difficoltà ed a tal fine, alla lettera h) del comma 1, stabilisce di riconoscere alle associazioni ed al volontariato un ruolo di attiva collaborazione nel raggiungimento e nella realizzazione dei principi dello stesso articolo 6;

A tal proposito promuove e favorisce ogni iniziativa tendente ai suddetti scopi ed in particolare quelle volte a garantire l'incolumità privata e pubblica delle persone. Stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.

L'Associazione di volontariato \_\_\_\_\_ è dotata di proprio Statuto nel quale sono contemplate le finalità generali e specifiche; in particolare l'Associazione si prefigge, senza fini di lucro, anche indiretto, e a titolo gratuito, attività di tipo volontaristico nell'ambito della Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza); svolge, in forma indipendente e autonoma, le proprie attività in aderenza ai suoi principi; è ausiliaria delle Autorità pubbliche nelle attività di Protezione Civile.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Art. 1 - Finalità della Convenzione

1. Il Comune di Terralba, volendo garantire, in modo efficiente, nell'ambito del proprio territorio l'effettuazione e lo sviluppo delle attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e di soccorso delle popolazioni sinistrate, così come descritte dall'articolo 3 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, attiva con l'Associazione la presente Convenzione.

### Art. 2 - Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina le mansioni svolte dall'Associazione relativamente alle diverse fasi dell'attività di Protezione Civile in modo conforme agli obiettivi ed alle strategie elaborate dalla Struttura Comunale di Protezione Civile.

### Art. 3 - Attività della Convenzione

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente Convenzione le attività di Protezione Civile così come descritte dagli articoli 2 e 3 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225.

2. Ai fini della presente Convenzione si definiscono:

- a) **Attività ordinarie (codice giallo, arancione o rosso senza evento in atto come da procedure operative del Piano di Protezione Civile Comunale):** le attività di supporto alla Struttura Comunale di Protezione Civile, previsione e prevenzione dei rischi svolte in occasione di eventi dei quali è possibile avere una precisa cognizione con un significativo anticipo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: monitoraggio punti sensibili, verifica e allestimento aree di attesa; ....).
- b) **Attività di emergenza (codice rosso con evento in atto come da procedure operative del Piano di Protezione Civile Comunale):** le attività messe in

atto dalla Struttura Comunale di Protezione Civile a seguito di emergenze che si verificano sul territorio comunale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: continuazione dei monitoraggi punti sensibili; diramazione dei messaggi di allarme alla popolazione; gestione aree d'attesa; allestimento e gestione strutture di accoglienza comunali; ....).

#### **Art. 4 - Obblighi dell'Associazione**

1. Ai fini della presente Convenzione, l'Associazione si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- a) Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, l'Associazione garantisce di prestare la propria opera in base ad esplicita richiesta effettuata dal Sindaco o da un suo delegato.
- b) Per la prestazione delle attività ordinarie, come definite al precedente Art. 3 comma 2 lettera a), l'Associazione mette a disposizione, su specifica richiesta del Sindaco o di un suo delegato, il proprio personale volontario necessario per lo svolgimento delle seguenti attività:
  - partecipazione alle attività del C.O.C., al fine di agevolare le comunicazioni con l'Associazione e coordinare le attività della stessa;
  - monitoraggio dei punti sensibili, individuati nella planimetria allegata alla presente convenzione con la lettera "A", da documentare tramite compilazione di apposita check-list e fotografie;
  - verifica ed eventuale allestimento delle aree d'attesa previste dal Piano di Protezione Civile Comunale.
- c) Per la prestazione delle attività di emergenza, come definite al precedente Art. 3 comma 2 lettera b), l'Associazione mette a disposizione, su specifica richiesta del Sindaco o di un suo delegato, il proprio personale volontario necessario per lo svolgimento delle seguenti attività:

- partecipazione alle attività del C.O.C., al fine di agevolare le comunicazioni con l'Associazione e coordinare le attività della stessa;
  - divulgazione all'interno del perimetro del centro urbano, col sistema porta a porta o simili, delle ordinanze di sgombero eventualmente emesse da parte del Sindaco;
  - accoglienza, comunicazione delle prime informazioni, registrazione e smistamento della popolazione che, sgomberata dall'eventuale ordinanza del Sindaco, raggiunge le aree d'attesa;
  - accoglienza delle persone che, sgombrate dall'eventuale ordinanza del Sindaco, non avendo altra sistemazione in luogo sicuro dove andare, si trasferiscono nelle strutture di accoglienza comunali;
  - collaborazione nella gestione delle ulteriori attività di emergenza con volontari che dovranno essere equipaggiati secondo quanto richiesto e necessario in relazione all'evento contingente.
- d) L'Associazione utilizza, per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti, i propri soci volontari i cui nominativi, con il relativo compito specifico, sono comunicati al C.O.C. entro un'ora dalla relativa richiesta fatta dal Sindaco o da un suo delegato.
- Qualora, per motivate giustificazioni, l'Associazione non dovesse avere a disposizione il personale volontario per lo svolgimento delle attività di cui alle precedenti lett. b) e c), o di alcune di esse, ne dovrà dare immediata comunicazione al Sindaco o a un suo delegato, al fine di consentire alla struttura comunale di protezione civile di provvedervi diversamente.
- e) L'Associazione utilizza, per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti, le dotazioni tecniche, le attrezzature ed i mezzi a sua disposizione, descritti in apposito elenco che l'Associazione si impegna a

consegnare alla Struttura Comunale di Protezione Civile entro quindici giorni dalla data odierna. L'Associazione si impegna altresì a mantenere un apposito registro dei beni materiali dei quali garantisce l'efficienza e la conformità alle specifiche normative di costruzione, gestione ed utilizzo. Tale registro dovrà essere mantenuto aggiornato e messo a disposizione su richiesta della Struttura Comunale di Protezione Civile.

- f) L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Struttura Comunale di Protezione Civile, giustificandone il motivo, di qualunque interruzione che dovesse intervenire nello svolgimento delle attività nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.
- g) L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività di servizio e delle prestazioni specifiche, oltre a garantire che il personale impiegato possiede l'idoneo addestramento pratico e teorico all'utilizzo delle attrezzature utilizzate.
- h) L'Associazione garantisce il rispetto della normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori in conformità alle direttive e alle prescrizioni stabilite dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 - Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- i) L'Associazione opera nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; l'Amministrazione Comunale non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla prestazione delle attività effettuate in esecuzione della presente Convenzione.

- j) L'Associazione opera nel rispetto della normativa sulla privacy ed, in particolare dichiara di essere adempiente in riferimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni

#### **Art. 5 - Obblighi del Comune di Terralba**

1. Ai fini della presente Convenzione, il Comune di Terralba si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- a) Il Comune di Terralba costituisce un apposito capitolo di bilancio nel quale sono stanziati le "spese per la Convenzione con il volontariato di Protezione Civile", comprensive, in ottemperanza a quanto contenuto nell'art. 7 comma 3 della Legge 11 agosto 1991 n. 266, delle spese di copertura assicurativa dei volontari iscritti nell'elenco di cui all'Art. 4 della Convenzione medesima. Nel capitolo di bilancio di cui sopra, il Comune di Terralba si impegna a prevedere (nei limiti di quanto verosimilmente preventivabile) una disponibilità finanziaria destinata a garantire la necessaria copertura economica delle spese derivanti dall'effettuazione, da parte dell'Associazione, di servizi e attività d'emergenza durante un evento in atto di cui all'Art. 4, comma 1, lettera c), le quali dovranno essere adeguatamente documentate dall'Associazione.
- b) Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, il Sindaco o un suo delegato concorda, di concerto con il responsabile operativo dell'Associazione, le dotazioni tecniche, le attrezzature e le modalità di svolgimento dei servizi di emergenza e dei servizi ordinari.
- c) Il Comune di Terralba è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile dell'Associazione ogni evento che possa incidere sull'applicazione della presente Convenzione.
- d) In caso di utilizzo operativo dell'Associazione per le attività di cui all'art. 3



comma 4 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, il Comune di Terralba si impegna a richiedere immediatamente ai competenti organi del Sistema Nazionale di Protezione Civile l'applicazione dei benefici di legge di cui all'art. 9 del D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194.

#### **Art. 6 – Assicurazioni**

1. L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991 n. 266.

2. In ottemperanza a quanto contenuto nell'art. 7 comma 3 della citata Legge 11 agosto 1991 n. 266, il Comune di Terralba, per quanto di propria competenza e per quanto riferito alla presente Convenzione, garantisce all'Associazione il rimborso delle spese relative all'assicurazione dei volontari iscritti nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione e per la responsabilità civile verso terzi. L'Associazione si impegna a presentare, entro quindici giorni dalla data odierna, le polizze stipulate per le coperture assicurative di cui sopra.

#### **Art. 7 - Disposizioni finanziarie**

1. Il Comune di Terralba si impegna a corrispondere all'Associazione, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera b) e c), la somma di Euro \_\_\_\_\_ per ogni anno di validità della presente convenzione. Tale importo è da intendersi anche a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute dall'Associazione per lo svolgimento delle attività ordinarie oggetto della presente convenzione di cui al precedente Art. 4, comma 1, lettera b), nonché delle spese relative alla copertura assicurativa

dei volontari, di cui al precedente Art. 6, per le attività svolte nell'ambito della presente Convenzione.

2. E' riconosciuto all'Associazione il rimborso di tutte le spese vive sostenute durante un evento in atto per l'espletamento delle funzioni di cui all'Art. 4, comma 1, lettera c), che la stessa sosterrà per lo svolgimento delle attività di emergenza di cui al precedente Art. 4, comma 1, lettera c). Tali spese dovranno essere dettagliatamente rendicontate entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno nel quale sono state sostenute e la loro liquidazione, se riconosciute valide, avverrà successivamente all'approvazione del bilancio del relativo esercizio.

3. I costi derivanti da eventuali ulteriori attività, prestate dall'Associazione su richiesta del Sindaco o di suo delegato e dagli stessi autorizzate, eccedenti quelle indicate ai commi precedenti saranno oggetto di separata valutazione economica e apposito stanziamento in bilancio.

#### **Art. 9 - Validità della Convenzione e risoluzione delle controversie**

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di stipulazione del presente atto fino alla data del 31 Dicembre \_\_\_\_\_ e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se una delle parti fa comunicazione scritta di recesso almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

2. Il Comune di Terralba può risolvere la presente Convenzione in ogni momento e senza oneri a proprio carico, previa diffida, per provata e reiterata inadempienza da parte dell'Associazione agli impegni assunti con la presente convenzione senza motivata giustificazione, ovvero, per perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente da parte dell'Associazione stessa.

3. L'Associazione può altresì risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno sessanta giorni, per provata inadempienza

da parte del Comune di Terralba di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino attività esplicitamente previste dalla presente Convenzione.

4. Le eventuali spese di registrazione del presente atto e tutte le spese consequenziali sono a carico del Comune di Terralba.

5. Per ogni controversia, relativa o dipendente dalla presente Convenzione, è competente il Tribunale di Oristano. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione vale quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Art.10 - Norma Conclusiva**

1. La presente Convenzione, composta da 10 articoli, è redatta in triplice copia ed è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 della legge n. 266 del 11 agosto 1991.